

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, all'articolo 4 modifica il sistema di incentivi alla produzione cinematografica previsti dall'articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 che stabiliva « a favore dei produttori dei film un contributo del 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali il film era stato proiettato per la durata di due anni, finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e al reinvestimento nella produzione di nuovi film » e prevedeva altresì « un identico contributo nella misura dello 0,40 per cento, a favore del regista e degli attori »;

la nuova normativa non definisce la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, la misura del contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto, ma demanda ad un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali la decisione di definire la natura, la misura e gli scopi;

lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998 nn. 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134 », presentato al Parlamento il 14 settembre 1998 per il relativo parere, non recava alcuna disposizione correttiva dell'articolo della legge n. 1213 del 1965 inerente « gli incentivi alla produzione cinematografica »;

il parere espresso dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il 19 novembre 1998, non reca, in particolare, alcuna osservazione al Governo volta a

riesaminare e ridefinire il contributo del 13 per cento previsto per la produzione cinematografica;

la nuova norma è stata inserita solo dopo il prescritto parere parlamentare previsto dalla normativa in questione e dalle norme regolamentari delle Camere —:

per quali motivi la norma che modifica gli incentivi alla produzione cinematografica sia stata inserita solo dopo osservazioni della Commissione Cultura e il parere espresso dalla cosiddetta Commissione « Bassanini », non consentendo di fatto all'opposizione di esprimere il proprio avviso sull'opportunità di apportare una modifica sostanziale alla norma recante gli incentivi alla produzione cinematografica;

se si consideri la prassi seguita corretta e compatibile con i limiti e i principi stabiliti dalla legge delega, volta alla razionalizzazione e allo snellimento degli apparati amministrativi e non al conferimento di maggiori poteri e maggiore discrezionalità alle scelte del Ministro e delle commissioni da questo nominate;

se non ritenga che con la modifica in questione siano state toccate questioni di merito che vanno al di là dell'esigenza di semplificazione dell'azione amministrativa e di razionalizzazione degli organi collegiali del ministero e che andavano pertanto affrontate in un disegno di legge ordinario;

quali siano i parametri e i criteri in base ai quali il Ministro intende definire la misura del contributo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 492 del 1998, le modalità di erogazione del medesimo e le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato.

(2-01600)

« Rossetto ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

già in recente passato, con interpellanza n. 2-00130, svolta nella seduta della

Camera del 24 settembre 1996, si rappresentava il fatto che la Telecom ha iniziato a mettere in atto, dal 17 giugno 1996, una serie di provvedimenti di trasferta forzata che avevano inizialmente interessato 222 lavoratori di dieci regioni italiane (Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Molise);

tali provvedimenti trovano il presupposto in un accordo di mobilità interregionale stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali Filpt-Cgil, Silt-Cisl Uil-te-Uil e siglato il 1° agosto 1995;

tale accordo, strappato alle organizzazioni sindacali con metodi persuasivi e posizioni quanto meno discutibili, evidenzia che vi è un piano tendente ad una riduzione delle unità lavorative impiegate, da realizzare con mezzi più o meno legali, mediante l'istituto del *part-time* e il trasferimento incondizionata del personale, creando anche i presupposti per un licenziamento coatto;

tale accordo inoltre va a sostituirsi, in modo da potersi ritenere di dubbia legittimità, al vigente contratto collettivo di lavoro, che è più vantaggioso per i lavoratori nelle parti relative ai trasferimenti;

va sottolineato come i trasferimenti coatti cui sono stati costretti i lavoratori arrecano ad essi parecchi disagi, trattandosi, per lo più, di capifamiglia costretti all'improvviso a lasciare la propria famiglia e/o a trasferirsi con essa in altre città in modo del tutto imprevisto;

tali trasferimenti inoltre vengono sempre effettuati da regioni più svantaggiate verso altre economicamente più progredite, per cui arrecano un obiettivo « impoverimento » delle regioni di provenienza;

questa politica di smobilitazione lenta e graduale della Telecom dalle regioni meno avvantaggiate trova anche riscontro in altri settori, come quello della partecipazione di aziende ed imprese locali ai vari lavori commissionati dalla Telecom, il che avviene quasi sempre a vantaggio delle grandi imprese nazionali e determina ri-

dimensionamento e/o smobilitazione delle imprese locali (Cit, Crt, Elte, Alcatel, Sielte, eccetera);

tutto ciò avviene malgrado la Telecom italiana spa percepisca fondi europei a tassi agevolati proprio a vantaggio delle regioni italiane dove vi è alta incidenza di disoccupazione (ad esempio, nel 1995, solo per l'Abruzzo e per il Molise, la Telecom avrebbe ricevuto oltre trenta miliardi dall'Unione europea e dal Governo italiano, finalizzati all'incremento delle telecomunicazioni nelle aree economicamente disagiate e a contribuire a creare i presupposti per lo sviluppo economico delle comunità locali);

tutta ciò rende discutibile la scelta della Telecom, che ha un alto indice di produttività, di movimentare, su un totale di centomila dipendenti, solo alcune centinaia per inviarle in altre regioni a svolgere le stesse mansioni e, spesso, proprio per carichi di lavoro relativi alle regioni di provenienza, tutto ciò arrecando gravi disagi ai trasferiti ed alle loro famiglie;

i trasferimenti già effettuati, a fronte di una discutibilità nel merito delle scelte, non ha indotto vantaggi ma, al contrario, ha creato problemi nelle regioni di provenienza ove in taluni casi il carico di lavoro è stato ridistribuito ai dipendenti rimasti, tanto che spesso, non essendo stati questi in grado di evaderlo, si è dovuto ricorrere a trasferte da regioni vicine;

inoltre molto spesso le sedi in cui questi dipendenti sono stati trasferiti, sempre localizzate in grandi città (Napoli, Palermo, Roma, Bologna, eccetera) non hanno bisogno di queste unità, essendo già in esubero di personale come per esempio a Roma;

una politica imprenditoriale come questa lascia intravedere il sospetto che la Telecom si vada progressivamente disimpegnando dalle regioni meno sviluppate del Paese per concentrare il proprio impegno nelle aree più progredite, il che non dovrebbe essere consentito, visto che a questa società è stata data l'esclusiva delle com-

missioni telefoniche nel nostro Paese, per cui essa dovrebbe essere prevalentemente impegnata a riequilibrare le varie aree del Paese, cercando, contrariamente a quanto fa, di avvantaggiare le regioni meno sviluppate per portarle al livello delle altre regioni italiane ed europee;

va infine rilevato che in Puglia il provvedimento di trasferimento coatto fu impugnato dalla Uilte-Uil regionale e dalle Uilte-Uil di Bari, che hanno vinto la causa di lavoro che si è conclusa il 9 Luglio 1996 con la condanna delle Telecom, da parte del giudice di Bari, per atteggiamento antisindacale;

i presupposti della condanna della Telecom da parte del pretore di Bari furono ravvisati nel mancato rispetto dei contenuti del predetto accordo del 1° agosto 1995 e nel mancato rispetto dell'accordo collettivo razionale, in quanto, come precedentemente segnalato dalle stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, « non sono state compiutamente esperite, per la rigidità dimostrata dalla controparte aziendale, le potenzialità dei tavoli regionali in ordine alla individuazione e dell'applicazione degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali della riorganizzazione aziendale come, in particolare, il *part-time*, il *franchising*, il telelavoro e gli scambi » (comunicato di Filpt-Cgil, Cisl-Silt, Uilte-Uil del 30 novembre 1995);

l'insufficiente utilizzo da parte dell'azienda Telecom degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali dell'accordo è stato ribadito dalle stesse organizzazioni sindacali nel comunicato del 18 dicembre 1995, in cui esse hanno invitato l'azienda a compiere ogni sforzo in tal senso, precisando che un giudizio complessivo e conclusivo dell'insieme dell'applicazione dell'accordo sarebbe stato formulato dalle segreterie nazionali solo dopo un ulteriore confronto da svolgersi con il consiglio generale unitario;

da tutto ciò emerge che la Telecom oltre la discutibilità nel merito delle scelte di « sguarnire » le sue sedi nelle regioni più

svantaggiate, ha operato i trasferimenti coatti di circa 200 dipendenti senza neanche aver rispettato le clausole dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 1° agosto 1995 e senza aver preventivamente consultato le organizzazioni aziendali dei lavoratori nelle vere sedi interessate;

successivamente però la Telecom, nel dicembre 1996, ha avviato il confronto con le organizzazioni sindacali, conclusosi con la firma di un accordo fortemente peggiorativo rispetto a quanto precedentemente proposto;

tale accordo prevede addirittura un aumento del personale da trasferire dalle regioni più svantaggiate a quelle più grandi che, delle 200 unità circa, sale a 380 unità complessive, i cui trasferimenti diverranno esecutivi dal 1° febbraio 1997;

l'accordo in parola, pur se legittimo è fortemente discutibile per i motivi su esposti, in quanto peggiora ulteriormente la condizione delle regioni più povere ove determina un ulteriore abbassamento dei livelli occupazionali, numericamente rilevante in quanto ai trasferimenti si aggiungono i tagli legati a prepensionamenti, eccetera;

va anche detto che l'accordo in parola sarebbe stato « strappato » alle organizzazioni sindacali sotto la minaccia del ricatto, in quanto le alternative proposte sarebbero stati i licenziamenti;

va altresì detto che le organizzazioni sindacali lo hanno votato a maggioranza con alcuni voti contrari e molte astensioni, specie da parte dei rappresentanti delle regioni più deboli, e che a tale accordo sono assolutamente contrari i sindacati autonomi, non presenti in sede di trattative, che tra i lavoratori Telecom hanno una ampia rappresentatività;

sulla base di questo ultimo accordo si perderebbero 44 posti complessivi dal Friuli-Venezia Giulia, 14 dal Trentino-Alto Adige, 52 dalla Liguria, 67 dalle Marche-

Umbria, 51 dalla Sardegna, 52 dell'Abruzzo-Molise, 57 dalla Puglia, 43 dalla Calabria;

va infine aggiunto che la Telecom ha avuto sovvenzioni anche a livello locale e facilitazioni finalizzate al potenziamento e/o al mantenimento dei livelli occupazionali;

vi è infine il timore che questa sciagurata politica della Telecom, finalizzata all'abbandono progressivo delle aree svantaggiate e ad aumentare quindi l'appetibilità dell'azienda sul mercato in funzione di una sua cessione ai privati, veda in questi provvedimenti l'inizio di un processo di cui non si capisce ancora l'evoluzione e quindi la portata definitiva; infatti già si parla di nuovi provvedimenti che interesserebbero altri settori e che partirebbero nella primavera prossima, sempre improntati ai tagli occupazionali ed ai trasferimenti, sempre a danno delle aree deboli —

se il Governo ritenga giusta e legittima la politica generale della Telecom, che tende a ridurre il proprio impegno nelle regioni meno sviluppate del paese, attraverso riduzione e trasferimento di personale e minor utilizzo delle risorse nelle sedi locali e delle imprese ivi operanti;

se ciò sia compatibile con i notevoli contributi comunitari, nazionali e regionali che vengono annualmente erogati alla Telecom, e con le finalità di tendere al riequilibrio tra le varie regioni e al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree più povere;

se possa ritenersi accettabile il trasferimento coatto di unità lavorative da regioni più povere verso regioni più sviluppate, creando gravi difficoltà ai lavoratori ed alle loro famiglie, senza neanche aver espletato, sempre preventivamente, tutte le misure atte ad attutire l'impatto sociale di questi trasferimenti e senza aver preventivamente consultato i lavoratori interessati;

se si ritenga legittimo che ciò sia stato fatto nel nome dell'accordo del 1° agosto 1995 tra la Telecom e le organizzazioni

sindacali (certamente non sufficiente a giustificare da solo le scelte, in contrasto con il contratto collettivo nazionale), che, tra l'altro, non è stato neanche rispettato nelle parti che riguardano proprio l'attuazione degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali della riorganizzazione aziendale;

se non si ritenga opportuno chiarire il senso di questa politica aziendale della Telecom, che nasconde la volontà di abbandonare progressivamente le regioni deboli del Paese, in modo da chiedere all'azienda concessionaria delle comunicazioni del nostro paese che inverte questa tendenza per mirare invece al riequilibrio tra aree deboli e forti della nazione;

se e perché, malgrado le opposizioni iniziali, la Telecom abbia proseguito sulla propria decisione di trasferire 200 lavoratori circa ed anzi ha comunicato di recente la volontà di trasferirne ancora altri, entro il 10 febbraio 1997, in modo da arrivare ad un complesso di circa 380 lavoratori interessati dal provvedimento;

se sia vero che, oltre a questi trasferimenti già decisi, la Telecom ha in programma di aggredire altri settori nei quali operare ulteriori tagli occupazionali attraverso prepensionamenti ed ulteriori trasferimenti interregionali;

se, alla luce di quanto sopra, non ritenga opportuno chiedere alla Telecom di revocare tutti i trasferimenti interregionali e di subordinarli: *a)* all'acquisizione del consenso preventivo dei lavoratori trasferiti; *b)* ad una chiara politica di rilancio aziendale, che non veda penalizzate le regioni meno sviluppate; *c)* all'adozione preventiva degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali della riorganizzazione aziendale, (*part-time franchising*, telelavoro e scambi, eccetera);

se non ritenga opportuno che l'intera politica aziendale Telecom vada discussa con il Governo sia per l'importanza strategica del settore, sia per il suo passaggio al Tesoro e per la prossima probabile vendita totale o parziale, sia per la grande

funzione che essa svolge nel nostro Paese, che non può non tenere conto dell'esigenza prioritaria di riequilibrare la situazione nelle varie aree del nostro Paese in modo da ridurre e non aggravare il gap tra regioni più povere e regioni più ricche del paese.

(2-01601) « Saia, Nardini, Bruno Eduardo, Rotundo, Lenti, Meloni, Bova, Vendola, Oliverio, Sbarbati, Stanisci, Giacco, Brunetti, Malentacchi, De Murtas, Scrivani, Altea, Attili, Malagnino ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998) ha esteso l'imposta di registro a tutti i contratti di locazione inferiori al corrispettivo di lire 2.500.000 (compresi quindi anche quelli di edilizia residenziale pubblica e popolare) con l'obbligo di corrispondere in ogni caso l'imposta minima di lire 100.000 a carico dei contraenti per la registrazione annuale dei contratti;

il Cipe con delibera del 20 dicembre 1996 ha imposto a tutti gli istituti di edilizia residenziale pubblica l'adeguamento dei canoni degli alloggi popolari per coprire i costi di gestione, compresi, quindi, anche quelli fiscali;

a tale aumento deliberato dal Cipe si somma di conseguenza un ulteriore ingiusto onere con l'introduzione a brevissima distanza di tempo, dell'imposta di registro anche per i contratti che prevedono un canone inferiore a lire 2.500.000 annue; quindi il fisco fa subire due volte un danno ingiusto, per la stessa causale, a carico di pensionati, disoccupati e cittadini diversi, riconosciuti dallo Stato meritevoli di tutela sociale per aver ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare —:

se non sia consapevole dell'iniquità e dell'onerosità nei confronti degli assegnatari dell'edilizia popolare dell'imposta di registro che la legge n. 449 del 1997 pone a carico degli Enti gestori e dell'inquilinato anche per i canoni inferiori a lire 2.500.000 e quali misure urgenti ritenga di poter adottare.

(2-01602)

« Losurdo ».